

## ALLEGATO C) a LETTERA INVITO 31 maggio 2022

### CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN LOCALITA' ALBERE CON CONCESSIONE STRUMENTALE DEI BENI PUBBLICI.

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno duemilaventidue, tra le parti:

- 1) Comune di Aldeno, codice fiscale 8013230224, rappresentato dal Segretario comunale \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la funzione in Aldeno, presso la sede municipale, Piazza C. Battisti n. 5, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del Comune come autorizzato in virtù dell'art. 68, comma 6, dello Statuto comunale e dalla delibera \_\_\_\_\_;
  - 2) \_\_\_\_\_, CF e Partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_.
- si stipula e conviene quanto segue.

#### ART. 1 - OGGETTO

1. Oggetto della convenzione è l'affidamento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4, dell'articolo 164 c3 del D.lgs n. 50/2016 nonché dell'art. 21 della L.P. 23/1990, della gestione degli impianti, delle strutture e delle aree costituenti il complesso sportivo "Albere", di proprietà comunale, come individuati nell'allegata planimetria (**Allegato A**).

2. In esecuzione della determinazione segretariale n. \_\_ del \_\_\_\_ 2022, pertanto, il Comune di Aldeno ne affida la gestione a \_\_\_\_\_, di seguito indicato come "Gestore" o "Ente gestore", alle condizioni contrattuali specificate negli articoli seguenti.

3. Gli impianti sono costituiti da:

- un campo da calcio con fondo in erba;
- un campo da calcio con fondo in erba sintetica, dotato di impianto di illuminazione;
- un campo da tamburello con fondo in terra rossa, dotato di impianto di illuminazione;
- un campo da bocce coperto con fondo in terra rossa;
- un fabbricato di servizio con soprastanti tribune in calcestruzzo, comprensivo di spogliatoi per atleti e arbitri, servizi igienici, magazzino/deposito, magazzino interrato, area ristoro spettatori, locale sede delle società sportive.
- piazzali e parcheggi.

Relativamente ai campi da tennis, si rinvia a quanto disposto dall'art. 9, comma 7.

#### ART. 2 - DURATA

1. La durata del rapporto contrattuale è stabilita in **anni 3 (tre)**, decorrenti dal 1 luglio 2022 fino al 30 giugno 2025, fatto salvo quanto indicato nel comma 2.

2. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 35 c. 4 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm. e dell'articolo 27 c. 2 lett a) della L.P. 9.03.2016 n. 2, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione per ulteriori anni uno o due, alle medesime condizioni stabilite nel presente atto.

#### ART. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE

1. I servizi affidati al gestore sono i seguenti, meglio specificati negli articoli successivi:

- apertura e chiusura degli impianti;
- loro custodia e vigilanza;
- pulizia degli spogliatoi, dei locali di servizio e dell'area di pertinenza del centro sportivo;
- manutenzione ordinaria degli impianti compresa l'attuazione del piano di concimazione del campo naturale e dell'area di pertinenza;

- la custodia e manutenzione delle attrezzature e dei beni mobili del Centro Sportivo, come risultanti dal verbale di consistenza allegato al presente atto (**Allegato B**);
- quant'altro risultante dal presente atto.

2. Il Gestore assicura la **pulizia** delle strutture, impianti e aree esterne, provvedendo con la massima cura in particolare alla pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi e allo svuotamento quotidiano dei cestini dei rifiuti. Almeno mensilmente provvede alla pulizia delle superfici vetrate.

3. Gli **interventi di manutenzione straordinaria** e le spese per le **utenze** (energia elettrica, gas metano, acqua) sono disciplinate dai successivi articoli 5 e 6.

4. Alla scadenza del rapporto contrattuale, i beni di cui al comma 1 devono essere restituiti dal Gestore nel medesimo stato in cui si trovano al momento della loro consegna, fatto salvo il deperimento per l'uso.

#### **ART. 4 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.**

1. Il gestore è tenuto ad accollarsi tutte le spese di manutenzione ordinaria del Centro Sportivo quali:

- a) riparazione e rifacimento periodico degli **intonaci esterni, tinteggiature** interne ed esterne;
- b) riparazione dei **rivestimenti e pavimenti interni**;
- c) riparazione degli **infissi e serramenti interni ed esterni**;
- d) manutenzione e verniciatura di **pali in ferro, cancelli e recinzioni ammalorati**;
- e) manutenzione dei **dispositivi DAE** e verifica periodica del loro funzionamento in ottemperanza alla normativa di riferimento;
- f) manutenzione (e gestione) degli **impianti termico, idrico, elettrico** (incluso il cambio di lampade e apparecchi di illuminazione) **e di riscaldamento**, mediante le verifiche periodiche e di conduzione previste dalla normativa di riferimento;
- g) **cura delle piante** di ornamento agli impianti, dei viali, delle scarpate;
- h) interventi di **manutenzione e taglio del manto erboso del campo da calcio**, secondo quanto specificato nel successivo comma 2;
- i) interventi di **manutenzione del manto del campo da calcio in sintetico**, secondo quanto specificato nel successivo comma 3;
- l) **pulizia e rullatura del campo da tamburello**;
- m) **sgombero neve**, limitatamente ai punti di accesso pedonale al Centro Sportivo;
- n) manutenzione della cartellonistica presente nel Centro sportivo;
- o) verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- p) **altri interventi** e obblighi specificati negli articoli successivi.

2. Gli **interventi sul manto erboso** del campo da calcio, di cui alla lett. h) del comma 1, devono essere eseguiti secondo quanto di seguito specificato:

- a) il taglio del manto erboso è effettuato secondo i tempi e le modalità concordati tra Gestore e Amministrazione comunale, tali da garantire la perfetta funzionalità del terreno di gioco;
- b) l'erba tagliata deve essere raccolta e asportata, per evitare l'infeltrimento;
- c) in estate l'altezza del taglio deve essere maggiore, al fine di ridurre l'evapotraspirazione;
- d) la concimazione è eseguita secondo uno specifico piano che il gestore è tenuto a presentare annualmente, avente ad oggetto la tempistica e la tipologia degli interventi nonché la qualità dei prodotti utilizzati;
- e) deve essere previsto un periodo di riposo del terreno di gioco, indicativamente di due mesi intercorrenti tra la fine del campionato e l'inizio del successivo, salvo casi eccezionali di utilizzo, compatibili con lo stato del terreno, valutati di comune accordo dal Comune e dal Gestore;
- f) deve essere effettuata la segnatura del campo, utilizzando per le linee materiale idoneo.

3. Gli **interventi di manutenzione del terreno di gioco del campo da calcio con superficie sintetica**, di cui alla lett. i) del comma 1, devono essere eseguiti secondo quanto di seguito

specificato e comunque **nel rispetto delle indicazioni del disciplinare redatto dalla Lega Nazionale Dilettanti (Allegato C)**:

- a) mantenimento del terreno di gioco privo di qualsiasi contaminazione o vegetazione;
- b) spazzolatura frequente del manto;
- c) controllo scolo delle acque e ispezione sistema di drenaggio;
- d) segnatura delle linee secondo esigenza;
- e) riparazione recinzione;
- f) ogni altro intervento necessario a garantire la manutenzione e la piena funzionalità del campo in erba artificiale, quale – in particolare – il controllo della superficie del terreno di gioco, mettendo in opera i necessari interventi relativi all'intaso prestazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

4. Il Gestore **informa** il Servizio Tecnico comunale, con almeno tre giorni lavorativi di preavviso, riguardo l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria attinenti a riparazioni e tinteggiature ritenute necessarie o opportune. Nel caso in cui si tratti di interventi urgenti, il Gestore comunica la necessità di procedere all'intervento interessato nella medesima giornata in cui è stato rilevato il danno/guasto. In entrambi i predetti casi, l'esecuzione degli interventi deve essere eseguita secondo le eventuali indicazioni disposte dall'Amministrazione comunale.

5. Entro la fine del mese di **settembre** di ogni anno contrattuale, il Gestore deve presentare al Comune una **relazione** avente ad oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria giudicati necessari e quelli eseguiti nel corso dell'anno pregresso.

6. Il Gestore è tenuto a segnalare all'ufficio tecnico comunale **eventuali guasti e danni** alle strutture, agli impianti (compreso l'impianto irriguo) e alle aree oggetto della presente convenzione.

7. Il Gestore potrà affidare esternamente i servizi di custodia, manutenzione e pulizia delle strutture, degli impianti e delle aree oggetto del presente atto, rivolgendosi in primis a cooperative sociali di tipo B, al fine di offrire opportunità lavorative a soggetti svantaggiati.

#### **ART. 5 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA.**

1. Gli oneri per la manutenzione straordinaria degli impianti sono a carico del Comune, proprietario. Si intendono come interventi di manutenzione straordinaria quelli non ricorrenti, necessari per conservare agli immobili e agli impianti la loro destinazione e stabilità nonché il loro perfetto funzionamento e utilizzo. Sono da intendersi ricomprese nelle spese straordinarie anche l'acquisto delle attrezzature e degli arredi, secondo la disponibilità di bilancio e la valutazione, da parte della Giunta, della loro necessità.

2. L'Amministrazione provvede, in particolare, all'acquisto e alle operazioni di **manutenzione straordinaria** del manto erboso in materiale sintetico, di cui all'articolo 4, comma 3, lett. f), tramite i necessari **interventi di intaso prestazionale**, da effettuarsi sia con materiale vegetale che in gomma (o materiale similare, comunque idoneo), al fine di garantire la compattezza e l'uniformità del livello della superficie stessa. Le modalità di effettuazione di tali interventi sono descritti nello **specifico disciplinare redatto dalla Lega nazionale Dilettanti (Allegato C)**, nel quale è riportata anche la periodicità consigliata per l'effettuazione di tali interventi. Ai fini dell'eventuale omologazione del campo di gioco, tale periodicità e le modalità richieste per gli interventi stessi sono obbligatori.

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere eseguiti anche dal gestore previa autorizzazione della relativa spesa da parte dell'Amministrazione comunale, che ne approva o stabilisce le relative modalità e termini.

4. Nel caso in cui il Gestore rilevi la necessità di procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria, la **proposta di intervento** deve essere presentata all'Amministrazione comunale –

salvo urgenze o eventi imprevedibili - **entro la fine del mese di settembre**, al fine di consentirne l'esame e disporre l'eventuale stanziamento sul bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

5. Qualora l'intervento di manutenzione straordinaria risulti dovuto all'imperizia e/o alla negligenza, da parte del Gestore, nello svolgimento dell'attività di gestione e manutenzione del Centro Sportivo, è tenuto ad effettuarlo a proprie spese, salvo il risarcimento di maggiori danni.

6. Fermo restando che il Comune provvede di norma direttamente alla costruzione, al miglioramento ed alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, in via eccezionale il Gestore potrà tuttavia chiedere di eseguire direttamente tali interventi, secondo quanto dispongono le leggi speciali del settore, nonché le opere in economia comprese nel limite di spesa indicato nel Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici, secondo le modalità indicate nel regolamento stesso.

#### **ART. 6 – CONTROLLI, RESPONSABILITÀ, CAUZIONE, ASSICURAZIONI**

1. Il Comune ha l'obbligo di effettuare **il controllo e la verifica annuale** sulla gestione del Centro Sportivo, in ottemperanza alla disciplina del presente atto, a cura del Servizio tecnico comunale, che comunica i risultati alla Giunta comunale. A tal fine, il personale comunale è autorizzato in qualsiasi momento ad accedere a strutture, impianti ed aree.

2. Tutte le **responsabilità** inerenti e conseguenti alla gestione e all'esercizio degli impianti sportivi sono a carico del Gestore, il quale esonera il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e alle cose a seguito dell'utilizzo degli impianti, locali, attrezzature e aree oggetto del presente atto nonché per eventuali danni diretti e/o indiretti per fatto, omissione e/o colpa di utenti delle strutture e/o di terzi in genere, anche se sopravvenuti e comunque non occulti, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente relativamente alle responsabilità proprie dell'Ente proprietario.

3. Le violazioni della disciplina del presente atto, imputabili al Gestore, comportano l'obbligo dell'eventuale risarcimento danni al Comune e, fatto salvo l'esercizio dell'azione penale, il diritto del Comune di risolvere il presente convenzione.

4. La stipula di idonea **polizza assicurativa** è dovuta:

- **dal Gestore**, con oneri a proprio carico, per la responsabilità civile verso terzi derivante dalle attività dei soggetti che utilizzano gli impianti, dei dipendenti e dei soggetti che comunque partecipano all'attività svolta dal Concessionario, con massimale minimo di euro **3 milioni** di Euro per sinistro e limite minimo di **1 milione di Euro** per persona;
- **dal Comune**, in qualità di proprietario, per la responsabilità civile verso terzi e, relativamente a strutture, impianti e fabbricati, polizza assicurativa per cristalli, furto, incendio e danni vandalici.

5. A garanzia del corretto utilizzo dei beni mobili ed immobili consegnati ed a copertura di eventuali danni causati dal Gestore, il medesimo è tenuto a prestare una **cauzione** di importo pari ad **Euro 100.000,00 (centomila)** mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del D.lgs. 385/1993. In caso di riscossione parziale della cauzione, il Gestore è obbligato alla ricostituzione della somma originaria, entro trenta giorni dalla richiesta del Comune.

#### **ART. 7 – TARIFFE**

1. Il Comune stabilisce le tariffe per i diversi utilizzi degli impianti sportivi, diversificate per attività e per genere di utenti, fermi restando gli utilizzi gratuiti garantiti ai sensi dell'articolo 9.

2. Gli introiti derivanti dalle tariffe sono assegnati al Gestore, con obbligo di rendicontazione ai sensi del successivo articolo 8.

## **ART. 8 – NORME FINANZIARIE E OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE**

1. Il Comune assicura al Gestore l'erogazione di un determinato importo per ogni stagione sportiva, a titolo di **contributo** per il ristoro degli oneri assunti con il presente atto, **oltre al rimborso delle spese per le utenze**, di cui al comma 6, fermo restando che l'erogazione degli importi resta subordinata al corretto uso delle strutture e al rispetto delle condizioni stabilite con il presente atto.

2. L'importo dell'intervento finanziario di cui al comma 1 è indicato nella norma transitoria di cui all'articolo 16 e potrà essere **rideterminato** annualmente sulla base del rendiconto di gestione di cui al successivo comma 8, tenuto conto delle entrate e delle spese risultanti dal rendiconto della stagione precedente nonché di sopravvenute motivate esigenze specificatamente risultanti dal rendiconto medesimo.

3. L'importo spettante è erogato al Gestore con le seguenti modalità:

- un acconto pari al 70 (settanta) per cento entro il mese di **luglio** di ogni anno;
- il saldo entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto di gestione.

4. Non rientra nell'importi di cui al comma 1 il contributo comunale annuo riconosciuto a sostegno dell'attività ordinaria e della promozione dell'attività sportiva, di cui alla legge provinciale dd. 16.07.1990 n. 21, da determinarsi con specifico provvedimento.

5. L'Associazione è tenuta ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del convenzione.

6. Le **spese relative alle utenze** (energia elettrica, gas metano, acqua) per il funzionamento di strutture, impianti ed aree del Centro Sportivo sono assunte a carico del Gestore, secondo quanto specificato nella norma transitoria di cui all'articolo 16, fermo restando che di esse il Comune tiene conto nella determinazione del contributo di cui al comma 1.

7. Annualmente vengono verificati i consumi per elettricità, acque e gas e nel caso in cui risultino **minori consumi** rispetto all'esercizio precedente al Gestore viene riconosciuto il 50% della spesa corrispondente a tali minori consumi, aumentando l'importo assegnato ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui, invece, i consumi siano **superiori** a quelli dell'esercizio precedente, il 20% della maggior spesa risultante viene detratta dall'intervento finanziario assicurato ai sensi del comma 1. Per la determinazione dell'importo da riconoscere o detrarre si prendono in considerazione i consumi accertati dai rispettivi contatori, indipendentemente dal prezzo applicato per le forniture.

8. La spesa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti è a carico del Gestore e fa parte delle spese ordinarie prese in considerazione per la determinazione del contributo di cui al comma 1.

9. Entro il **30 (trenta) settembre di ogni anno**, il Gestore è tenuto a produrre, unitamente alla relazione di cui all'articolo 4, comma 5, sugli interventi effettuati, il **rendiconto di gestione** della precedente stagione sportiva (che copre il lasso temporale intercorrente **1 luglio–30 giugno**), cui devono essere allegati i documenti contabili giustificativi delle spese sostenute. In particolare, il Gestore è tenuto ad inviare all'Amministrazione specifico rendiconto degli introiti, comprensivo delle matrici dei **biglietti** staccati (numerati e datati) e degli introiti assicurati dalla gestione del bar ristoro di cui all'articolo 10.

10. Il gestore è tenuto a versare annualmente al comune, entro il mese di giugno, un canone di concessione pari ad € **4.200,00 oltre ad IVA**.

## **ART. 9 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**

1. Gli impianti devono essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio di attività sportive compatibili con le strutture medesime, salvo usi straordinari approvati ed autorizzati dal Comune.

2. Il Gestore è tenuto a garantire **l'utilizzo gratuito** degli impianti per la pratica delle discipline del calcio e del tamburello, finalizzata allo svolgimento di allenamenti, gare di campionato, tornei, competizioni amichevoli, da parte di tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel territorio comunale. A tal fine, prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, di comune accordo con i soggetti suddetti e con il Comune, il Gestore redige il calendario concernente giornate ed orari di utilizzo degli impianti, con particolare riferimento alla cronologia degli allenamenti, delle gare di campionato e di torneo.

3. **L'utilizzo gratuito** è garantito anche:

- per le attività e gli eventi di carattere scolastico, promossi dal Comune, dall'Asilo nido, dalla Scuola dell'infanzia e dall'Istituto Comprensivo Aldeno-Mattarello;
- per le attività a carattere sportivo e ricreativo promosse dal Comune;
- per le attività a carattere sportivo e ricreativo promosse da Enti aventi sede nel territorio comunale, previa autorizzazione del Comune.

4. Subordinatamente e compatibilmente con l'utilizzo degli impianti previsto e disciplinato dal comma 2, sulla base di un calendario redatto dal Comune di comune accordo con il Gestore e gli Enti indicati nel comma medesimo, il Gestore è tenuto a garantire l'utilizzo degli impianti, previa prenotazione e versamento delle tariffe approvate dal Comune a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive, che svolgono discipline sportive diverse da quelle del calcio e del tamburello, purché compatibili con gli impianti interessati, ferma restando la precedenza nell'utilizzo delle strutture assicurata agli enti aventi sede nel territorio comunale.

5. Con specifico riferimento al **campo da calcio in erba sintetica**, il Gestore si obbliga - subordinatamente e compatibilmente con l'utilizzo dell'impianto per le necessità indicate nel comma 2 - a metterlo a disposizione degli utenti, esclusivamente per la pratica del gioco del calcio, sulla base di uno specifico accordo da stipularsi con l'Amministrazione comunale, che ne disciplini modalità e tempi, ferma restando l'obbligatorietà della messa a disposizione gratuita, nei mesi di giugno, luglio e agosto, ai residenti minorenni.

6. Con specifico riferimento al **campo da tamburello**, il Gestore si obbliga -subordinatamente e compatibilmente con l'utilizzo degli impianti previsto e disciplinato dal comma 2 - a metterlo a disposizione della comunità, esclusivamente per la pratica del gioco del tamburello, sulla base di un calendario stilato di comune accordo tra Gestore, Comune ed Enti di cui al comma 2 medesimo.

7. Le parti rinviando a successivi accordi la disciplina dell'utilizzo del campo (o dei campi) da **tennis**, oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, in corso di progettazione.

6. La priorità nell'utilizzo degli impianti è comunque assicurata ai soggetti di cui al comma 2.

#### **ART. 10 – GESTIONE DEL BAR-RISTORO**

1. La gestione del bar-ristoro presente all'interno del Centro Sportivo è affidata al Gestore, in ottemperanza alle normative vigenti di riferimento.

2. Spese ed entrate concernenti l'attività di gestione del bar ristoro sono rispettivamente a carico del Gestore ed introitate dal medesimo. Tali cespiti in entrata e in uscita devono essere inseriti nel rendiconto di cui all'articolo 8.

#### **ART. 11 - RECESSO E RISOLUZIONE**

1. Entrambe le parti contrattuali possono recedere dalla presente convenzione tramite PEC, entro il mese di dicembre di ciascun anno sportivo, a valere dal primo luglio dell'anno successivo.
2. Il Comune risolve di diritto la presente convenzione nel caso di gravi inadempienze e violazioni della disciplina contrattuale e nel caso di reiterata inosservanza delle medesime norme contrattuali.
3. In particolare, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., la convenzione si risolve nei seguenti casi:
  - a) destinazione dei beni immobili interessati ad usi diversi da quelli stabiliti dal convenzione;
  - b) gravi inadempienze in materia di sicurezza e di natura igienico-sanitaria;
  - c) inosservanza della normativa relativa al personale addetto alla gestione del Centro Sportivo;
  - d) gravi danni causati a impianti, strutture, aree e beni mobili di proprietà comunale, dovuti all'imperizia e/o alla negligenza del Gestore.
4. Rimangono escluse le violazioni ed inadempienze contrattuali dovute a cause straordinarie e in ogni caso non imputabili al comportamento colposo o doloso del Gestore.
5. Il Comune comunica per iscritto al Gestore le contestazioni afferenti le inadempienze contrattuali entro il termine di cinque giorni lavorativi, decorrente dalla data di rilevamento delle violazioni contrattuali. Entro il termine di dieci giorni, decorrente dalla data di ricevimento della predetta nota di contestazione, il Gestore può produrre le proprie controdeduzioni scritte. La Giunta comunale decide sulle contestazioni e controdeduzioni e adotta i conseguenti provvedimenti.

#### **ART. 12 - INADEMPIENZE MINORI E PENALE**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, qualora il Gestore commetta inadempienze contrattuali, il Comune diffida il medesimo ad intervenire entro un determinato termine, al fine di garantire la regolare esecuzione del convenzione.
2. Nel caso in cui il Gestore non ottemperi entro il termine assegnato, l'amministrazione quest'ultima ha la facoltà di ordinare o fare eseguire d'ufficio, a danno e a spese del Gestore, l'esecuzione degli interventi necessari.
3. Nel caso in cui siano accertate inadempienze contrattuali, anche relative al progetto presentato, il Comune può rivalersi sul contributo annuo spettante all'Ente gestore, nonché decidere sull'eventuale applicazione di una penale di importo pari ad euro 100,00 per ogni violazione contrattuale contestata e non risolta dal Gestore. Nel caso di mancato versamento della penale, il Comune si rivale sulla cauzione.
4. Relativamente alla procedura di contestazione delle inadempienze contrattuali disciplinate dal presente articolo, si segue il disposto del comma 5 dell'articolo 11.

#### **ART. 13 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI**

1. Durante l'ultimo mese di rapporto contrattuale, il Gestore fornisce al soggetto subentrante adeguata assistenza e tutte le informazioni utili e necessarie al fine di garantire il regolare ed efficiente trasferimento di gestione del Centro sportivo.
2. Al termine del rapporto contrattuale, il Gestore riconsegna all'Ente proprietario impianti, strutture, aree e, più in generale, tutti i beni appartenenti al Centro Sportivo nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della consegna iniziale, salvo il normale deperimento d'uso, rinunciando a qualsiasi pretesa per opere di risanamento o miglioria o per altre fattispecie non contemplate dal convenzione.

#### **ART.14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E ARBITRATO RITUALE**

1. Le controversie afferenti la validità e l'esecuzione della presente convenzione e delle sue eventuali modifiche sono devolute ad un collegio arbitrale composto da numero tre arbitri.

2. Ciascuna parte contrattuale provvede alla nomina di un arbitro, nel mentre il terzo arbitro, cui sono attribuiti il ruolo e le funzioni di Presidente del collegio arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati.

3. Qualora si rilevi un disaccordo o inerzia riguardo la nomina del terzo arbitro, tale decisione è rimessa al Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente.

#### **ART. 15 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. Il Gestore è soggetto all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 ("*Norme relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*") e dichiara di conoscere il documento di valutazione dei rischi, redatto dal Comune, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo suddetto e il documento di valutazione del rischio antincendio, di cui al D.M. 10 marzo 1998. E' tenuto pertanto a verificare attentamente l'applicazione delle norme di sicurezza sui luoghi di svolgimento delle attività e sui luoghi di lavoro nonché a segnalare con la massima sollecitudine all'Ufficio Impianti Sportivi del comune ogni rottura o cattivo funzionamento delle attrezzature.

2. Il Gestore in particolare è tenuto a:

- assicurare la presenza costante di almeno una persona durante l'apertura dell'impianto;
- informare gli addetti preposti all'impianto per poter mettere correttamente in pratica quanto previsto dagli appositi piani di gestione dell'emergenza relativi alle singole strutture;
- provvedere ad adeguato ancoraggio al terreno delle attrezzature mobili, in modo da evitare pericolosi ribaltamenti;
- verificare prima dell'apertura dell'impianto agli atleti il regolare funzionamento del DAE.

#### **ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Ai sensi della L.P n. 23/1990, le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione sono a carico del Gestore.

2. Nell'impianto oggetto della presente convenzione sono consentite forme di pubblicità, gestite dall'Associazione, esentate dall'imposta di pubblicità ai sensi del combinato disposto dall'articolo 90 comma 11 bis della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'articolo 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

3. L'importo riconosciuto al Gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1, quale **contributo** per il ristoro degli oneri assunti con il presente atto, è quantificato per il primo anno di vigenza contrattuale in **Euro 30.000,00**, cui si aggiunge l'importo di cui al successivo comma 4 quale rimborso delle spese per le utenze.

4. La **spesa per le utenze** di cui all'articolo 8, comma 6, è quantificata per l'esercizio 2022-23 in **Euro 15.000,00**, sulla base dei consumi medi degli scorsi esercizi, tenendo presente la riduzione dell'attività dovuta alla pandemia per COVID 19. Tale importo è riconosciuto al Gestore per la stagione 2022-23, salvo che dal rendiconto di cui all'articolo 8, comma 8, la spesa risulti inferiore. Per il primo anno di vigenza contrattuale tale importo è corrisposto in quattro rate trimestrali: la prima entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e le altre nei mesi di settembre, dicembre e marzo. A decorrere dal secondo anno, l'importo da versare al Gestore a tale titolo sarà rideterminato sulla base dei risultati del rendiconto e il corrispondente importo versato ratealmente entro i mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo.

5. Il presente atto, soggetto ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e della relativa Tariffa Parte II.

6. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile, alle leggi speciali ed al Regolamento comunale concernente l'uso degli immobili e degli impianti. Letto, approvato e sottoscritto.

\*\*\*\*\*

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile, le parti dichiarano di accettare espressamente i seguenti articoli: art. 3 - obblighi del gestore; art - 4 obblighi del Comune; art. 5 - responsabilità e cauzione; art. 9 - recesso e risoluzione; art. 10 – inadempienze minori e penale; art. 12 – clausola compromissoria e arbitrato rituale.

\*\*\*\*\*

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione n. 49690/98 del 21.12.1998 della Direzione delle Entrate per la Provincia Autonoma di Trento/Sezione staccata.

## **ALLEGATO B.**

### **1) MAGAZZINO DEPOSITO INTERRATO.**

- N. 1 rullo compattatore motorizzato marca HONDA
- N. 2 carrelli segnacampo a polvere
- N. 1 trattore CARRARO con tosaerba rotativo e cesto raccoglitore
- N. 2 porte da calcio trasportabili da ml. 4,00 x 2,00 complete di reti
- N. 1 botte con pompa trasportata per diserbo

### **2) MAGAZZINO DEPOSITO**

- N. 1 carrello segna – campo motorizzato per vernice
- N. 1 carrello per pulizie
- N. 1 macchina arieggiatrice “BLUBIRD”
- N. 1 tosaerba “TORO”
- N. 1 rullo compattatore a mano (rosso)
- N. 1 tosaerba "SNAPPER"
- N. 1 decespugliatore marca Mitsubishi
- N. 1 tagliasiepi marca Husqvarna.

### **3) CENTRALE TERMICA**

- N. 2 estintori a polvere da kg. 6.

### **4) SPOGLIATOIO CALCIO - OSPITI.**

- N. 1 lettino per massaggi
- N. 1 tavolo in legno forte + 1 sedia
- N. 3 asciugacapelli
- N. 4 panche lunghe + un angolare, con attaccapanni e cappelliera
- N. 1 porta ombrelli

### **5) SPOGLIATOIO ARBITRO "1".**

- N. 1 panca lunga con attaccapanni e cappelliera
- N. 1 tavolo in legno forte
- N. 1 asciugacapelli
- N. 1 cestino per rifiuti

### **6 SPOGLIATOIO ARBITRO "2".**

- N. 1 scaletta a due gradini

### **7) SPOGLIATOIO CALCIO.**

- N. 1 lettino per massaggi
- N. 1 tavolo in legno forte
- N. 4 asciugacapelli
- N. 4 panche lunghe + due corte + un angolare, con attaccapanni e cappelliera

N. 1 cestino per rifiuti  
N. 1 porta ombrelli

**8) SPOGLIATOIO TAMBURELLO - OSPITI.**

N. 1 lettino per massaggi  
N. 1 tavolo in legno forte  
N. 2 asciugacapelli  
N. 1 panca lunga + 2 panche corte + un angolare, con attaccapanni e cappelliera  
N. 1 cestino per rifiuti  
N. 1 porta ombrelli grigio in ferro

**9) SPOGLIATOIO TAMBURELLO - ARBITRO.**

**10) SPOGLIATOIO TAMBURELLO**

N. 1 lettino per massaggi  
N. 1 tavolo in legno forte + 2 sedie  
N. 2 asciugacapelli  
N. 2 panche lunghe, un angolare, con attaccapanni e cappelliera  
N. 1 cestino per rifiuti  
N. 1 porta ombrelli

**11) CORRIDOIO PALAZZINA SERVIZI.**

N. 2 estintori a polvere da kg. 6  
N. 2 manichette antincendio con lancia diam. 45

**12) SERVIZI SPETTATORI.**

N. 2 cestini porta rifiuti  
N. 1 porta ombrelli

**13) SOTTOTRIBUNE NORD.**

**14) LOCALE BAR.**

**15) SEDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA ALDENO**

=====

IL COMUNE IL GESTORE

Il Responsabile del Servizio  
Tecnico comunale